

Urbanistica. La legge «congela» i poteri dei Comuni in attesa del piano regionale - Rischi analoghi per le norme di altre sei Regioni

Consumo di suolo, divieti in bilico

Dal Consiglio di Stato dubbi di costituzionalità sul blocco delle varianti in Lombardia

PAGINA A CURA DI

Guido Inzaghi

■ Resa dei conti per la legge regionale lombarda 31/2014 («Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»). Il Consiglio di Stato con ordinanza 5711 lo scorso 14 dicembre ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma transitoria dettata dall'articolo 5 della legge 31, che sembrerebbe ostacolare l'effettivo esercizio delle potestà urbanistiche comunali.

La questione prende le mosse nell'ambito di un complesso contenzioso proposto contro l'approvazione della variante generale al piano del governo del territorio (Pgt) del Comune di Brescia.

La controversia è stata avviata dai proprietari di alcune aree cui la recente variante al Pgt ha tolto l'edificabilità, proprio per la volontà comunale di ridurre il consumo del suolo nel territorio di Brescia.

Per quanto possa sembrare paradossale, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti annullando le nuove previsioni del Pgt perché assunte in momento in cui, secondo l'articolo 5 della legge

regionale, bisognava attendere che i principi per la riduzione del consumo del suolo sanciti dalla 31/2014 fossero recepiti dal piano territoriale della Regione Lombardia (Ptr) e attuati da quello provinciale (Ptcp).

Fino ad allora, secondo il Tar, bocce ferme: i Comuni non potevano e non possono modificare (anche in riduzione) le previsioni dei propri strumenti urbanistici.

Fin dalle prime difese al Tar, il Comune di Brescia aveva eccepito che la limitazione del potere pianificatorio dell'ente locale nel periodo transitorio della legge sul consumo del suolo (periodo che ancora dura, mancando ancora all'appello l'approvazione del Ptr e di conseguenza le disposizioni attuative delle Province e della Città Metropolitana di Milano) si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali sul concorso di Stato, Regione e Comuni nella materia del governo del territorio. Ed è proprio dalla nozione di «governo del territorio» che nasce il dubbio, per i giudici di Palazzo Spada, circa la legittimità dell'articolo 5 della legge lombarda rispetto al parametro di costituzionalità

dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, secondo il quale la funzione amministrativa urbanistica è affidata ai Comuni, con potestà legislativa concorrente «a cascata» delle Regioni.

La norma transitoria regionale prevede invece che le iniziative pianificatorie delle amministrazioni comunali (seppur per un periodo di tempo in astratto contenuto), siano rese immodificabili, e impedisce all'ente locale di modificare il proprio piano vigente.

In altre parole, pur essendo la funzione amministrativa in materia urbanistica affidata ai Comuni della Lombardia, l'articolo 5 della legge sul consumo del suolo con il suo regime transitorio prevederebbe che questa sia direttamente svolta dal legislatore regionale.

In merito, nasce anche il contrasto con il parametro della sussidiarietà verticale di cui agli articoli 5, e 118 della Costituzione, sia nella parte in cui il Comune lamenta l'indeterminatezza temporale della previsione (la legge non prevede alcun «sbarramento» interdittivo per il mancato rispetto a parte della Regione del termine per l'ap-

provazione del Pgt), sia per la portata «espropriativa» della legge stessa che sottrae al Comune l'effettivo esercizio delle proprie competenze.

La questione non si esaurisce entro i confini della Lombardia. In attesa della legge statale per la difesa dei cosiddetti *greenfields* - anche questa legislatura si è conclusa senza una legge organica sul consumo di suolo - molte Regioni si sono mosse con disposizioni analoghe a quella lombarda messa in discussione dal Consiglio di Stato, limitando fortemente il campo di azione dei Comuni in attesa della definizione del quadro complessivo (si vedano le schede e l'articolo a fianco).

È anche per questo motivo che l'interesse non viene meno con la recente riscrittura dell'articolo 5 della legge 31/2014, attuata con la Lr 16/2017 che ha sensibilmente ampliato i casi in cui i Comuni lombardi possono variare i propri Pgt, ad esempio approvando varianti generali o parziali che assicurano un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (per quanto secondo modalità che non hanno impedito al Consiglio di Stato di rivolgersi alla Consulta).

LE MODIFICHE

Nel 2017 il Pirellone ha ampliato i casi in cui l'ente locale può modificare il proprio Pgt ma il problema resta nel mirino dei giudici



Peso: 32%

Le altre norme temporanee

ABRUZZO



Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Regione individua la soglia massima del consumo di suolo consentito. Fino al recepimento nei piani regolatori delle previsioni di legge non è consentito il consumo di suolo,

tranne che per gli interventi già previsti e approvati in via definitiva. I Comuni possono approvare varianti allo strumento urbanistico o piani attuativi senza consumo di suolo.
Disegno di legge 62/15

CALABRIA



Tutti i comuni della Regione dovevano approvare, entro il 31 dicembre 2017, il piano strutturale comunale o associato. Fino a quel momento, non sono ammesse varianti urbanistiche se non per progetti di opere

pubbliche o di interesse pubblico non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Ai Comuni che non hanno adempiuto, si applica il potere sostitutivo regionale.
Lr 19/2002

EMILIA ROMAGNA



I Comuni avviano l'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni sul consumo di suolo entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018) e lo concludono nei due anni successivi. La Regione assume l'obiettivo del

consumo del suolo a saldo zero entro il 2050. Nelle aree agricole il consumo è consentito solo per opere pubbliche e nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità del riuso di aree già urbanizzate.
Lr 24/2017

TOSCANA



Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge i Comuni possono approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di

impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.
Lr 65/2014 «Norme per il governo del territorio», come modificata dalla Lr 43/2016

UMBRIA



Le previsioni sul consumo di suolo contenute nella legge 1/2015 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti

urbanistici generali e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni.
Lr 1/2015

VENETO



La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce i limiti al consumo di suolo per finalità urbanistico-edilizie. Nel frattempo nei piani territoriali e urbanistici e nelle varianti, non si possono inserire

previsioni di consumo di suolo, salvo che per opere pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, i limiti della giunta regionale prevalgono, se più stringenti, su quelli comunali.
Lr 14/2017

